



MODULO PER LA RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
ISCRITTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DEL REGIME PENSIONISTICO
OBBLIGATORIO

FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA
VIA ALDO MORO 11/15
53100 S I E N A

Io sottoscritto/a _____

Nato/a il _____ a _____

Codice Fiscale _____

Residente a _____ C.A.P. _____

Via _____

tel. _____ - e-mail _____

GIA' DIPENDENTE DI: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA FRUENDO WI.DI.BA.

Matr. _____ - cessato dal servizio il _____ iscritto a forme pensionistiche
complementari dal ____ / ____ / _____,

CHIEDO

AVENDO MATURATO 5 ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

LA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE NELLA MISURA DEL **100% CAPITALE**
% CAPITALE /% RENDITA

L'importo dovuto va reso disponibile presso Banca Monte dei Paschi di Siena SpA / altra Banca

Filiale _____ COD. _____

SPORTELLO _____

C/C _____ IBAN: _____

INTESTATO A _____

Data ____ / ____ / ____

firma _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci e, ai sensi dell'art. 75 del citato DPR., della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la mia responsabilità dichiaro di aver maturato il diritto a pensione dal _____

Data ____ / ____ / ____

firma _____

All.to Copia del documento di identità



PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce anche a fronte di disoccupazione superiore a 4 anni o di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in forma di rendita. Qualora parte della prestazione debba essere erogata in forma di rendita, deve essere compilato l'apposito modulo con le ulteriori informazioni richieste relative a tipologia della rendita richiesta, frequenza di erogazione, % di reversibilità, etc.

AVVERTENZA PER GLI ISCRITTI ANTE 28/4/1993 “vecchi iscritti”

Si segnala che per gli iscritti ante 28/4/1993 che OPTANO per l'erogazione del 100% del capitale viene automaticamente applicato il più favorevole regime introdotto dal D.Lgs. 252/2005. In base a tale opzione viene erogato in forma di capitale il 100% del montante fino al 31/12/2006, mentre con riferimento al montante accumulato dal 2007 si applica la nuova disciplina che prevede l'erogazione del 50% in forma capitale e del restante 50% (ove ricorrano le condizioni) in forma di rendita. L'erogazione del 50% in rendita è infatti obbligatoria solo in presenza di un montante sufficientemente elevato e cioè solo in caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale maturato a partire dal 1° gennaio 2007 risulti superiore al 50% dell'assegno sociale (tale 50% è pari a € 2.912,46 nel 2016)

Il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita. Resta peraltro salva la possibilità per il “vecchio iscritto” di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale applicandosi in tal caso il regime tributario penalizzante vigente alla data del 31/12/2006.

AVVERTENZA PER GLI ISCRITTI POST 28/4/1993 “nuovi iscritti”

Si segnala che per gli iscritti post 28/4/1993 NON è invece prevista la possibilità di optare per diversi regimi fiscali. Per essi la prestazione va erogata al 50% in forma capitale ed al 50% in forma di rendita. Per i nuovi iscritti che barrano l'opzione di ricevere il 100% della prestazione in forma capitale, sarà cura del Fondo verificare se il montante maturato è sufficientemente elevato da rendere obbligatoria l'erogazione anche sotto forma di rendita. Tale obbligo sorge in caso in cui la rendita ipotetica della conversione di almeno il 70% del montante finale complessivamente maturato risulti superiore al 50% dell'assegno sociale (tale 50% è pari a € 2.912,46 nel 2016).

Il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita. In caso contrario procederà direttamente con l'erogazione al 100% in forma capitale.